



Nn. 747, 2262, 2474, 2478, 2480 e 2538-A

## **RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO  
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Relatore GRIMANI)

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 2022

SUI

## **DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione  
del diritto di accesso allo sport (n. 747)

**d'iniziativa dei senatori IANNONE e CALANDRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2018

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione  
e valorizzazione dello sport (n. 2262)

**d'iniziativa dei senatori SBROLLINI, FARAONE, RENZI, BONIFAZI, CARBONE,  
CUCCA, GARAVINI, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, MARINO, NENCINI,  
PARENTE, SUDANO e VONO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2021

Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport (n. 2474)

**d'iniziativa della senatrice BITI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2021

Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva (n. 2478)

**d'iniziativa del senatore AUGUSSORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2021

Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva (n. 2480)

**d'iniziativa dei senatori GARRUTI, TONINELLI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO e PIARULLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2021

Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport (n. 2538)

**d'iniziativa dei senatori GALLONE, GALLIANI e TOFFANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2022

## INDICE

Relazione .....	Pag.	4
Disegni di legge costituzionale:		
– Testo proposto dalla Commissione .....	»	5
– n. 747, d’iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini ..	»	6
– n. 2262, d’iniziativa dei senatori Sbroliini ed altri .....	»	7
– n. 2474, d’iniziativa della senatrice Biti .....	»	8
– n. 2478, d’iniziativa del senatore Augussori .....	»	9
– n. 2480, d’iniziativa dei senatori Garruti ed altri .....	»	10
– n. 2538, d’iniziativa dei senatori Gallone ed altri .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge costituzionale approvato all'unanimità dalla 1<sup>a</sup> Commissione introduce un riconoscimento costituzionale al valore dell'attività sportiva. Disposizioni di questo tipo sono del resto presenti da tempo nelle Carte costituzionali di diversi Stati dell'Unione europea e anche nello stesso Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il testo ora sottoposto all'Assemblea costituisce la sintesi di sei differenti ma convergenti disegni di legge costituzionale presentati da Gruppi parlamentari diversi e propone, attraverso il suo unico articolo, di aggiungere un comma all'articolo 33 della Costituzione. Per addivenire a questo risultato è stato costituito un comitato ristretto, che ha dapprima elaborato un testo unificato e lo ha poi ulteriormente affinato a seguito della presentazione degli emendamenti.

La scelta dell'articolo 33 è prevalsa sulle ipotesi alternative degli articoli 9 e 32 perché da un lato si è preferito non intervenire sui principi fondamentali e, dall'altro, perché l'articolo 33, dal contenuto già ampio e sfaccettato, a differenza del precedente che ha per oggetto soltanto il diritto alla salute, è parsa la sede più idonea per ricomprendere tutte le dimensioni dello sport.

La disposizione prevede che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Innanzitutto il soggetto è la Repubblica, ovvero, a mente dell'articolo 114 della Costituzione, non solo lo Stato ma anche le regioni e le autonomie locali, con le relative competenze e funzioni in materia.

In secondo luogo, si è inteso riconoscere l'innegabile valore che l'attività sportiva ha già in sé, più che prevedere una tutela o protezione per via costituzionale.

Il contenuto di questo valore, poi, è declinato in tre direzioni, che non sono in rapporto gerarchico tra loro ma equiordinato e complementare. La collocazione all'articolo 33 ha reso preferibile indicare per primo il valore educativo, per la crescita e la formazione della persona. A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un antidoto al degrado e all'esclusione sociale, è alla base di innumerevoli realtà del terzo settore e, in generale, è un potente fattore di aggregazione a tutti i livelli, anche dell'intera comunità nazionale. Infine, vi è il valore per la salute, declinato dal testo nei termini più specifici di promozione del benessere psicofisico, per indicare un'accezione positiva del concetto di salute, non solo come assenza di patologie ma come miglioramento della condizione fisica e mentale dell'individuo.

Quanto alla scelta della locuzione da utilizzare, « attività sportiva » è stata preferita a « sport » perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi non è stato ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione.

Al fine di rendere esplicito che l'oggetto della norma è lo sport nella sua accezione più ampia, professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato, è stato approvato un emendamento per specificare che è riconosciuto il valore dell'attività sportiva « in tutte le sue forme ».

GRIMANI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modifica all'articolo 33 della Costituzione,  
in materia di attività sportiva**

Art. 1.

1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**N. 747**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI IANNONE E CALANDRINI

---

Art. 1.

1. All'articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica tutela la salute anche mediante la promozione delle attività volte ad impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie della persona e agevola l'accesso alla pratica sportiva».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**N. 2262**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SBROLLINI ED ALTRI

---

Art. 1.

1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica promuove e valorizza lo sport in tutte le sue manifestazioni, tenendo conto delle varie discipline, delle strutture in cui si articola, in particolare di quelle fondate sul volontariato, e della sua funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute ».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**N. 2474**

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE BITI

—

Art. 1.

1. All'articolo 9, comma primo, della Costituzione, dopo la parola: « cultura », sono inserite le seguenti: « , lo sport ».



**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**N. 2478**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE AUGUSSORI

—

Art. 1.

1. All'articolo 32 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

« La Repubblica promuove la pratica sportiva e ne riconosce la valenza sociale ed educativa, nonché gli effetti sul benessere psicofisico dell'individuo ».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**N. 2480**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GARRUTI ED ALTRI

---

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 32 della Costituzione)*

1. All'articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica tutela la salute mediante la promozione dell'educazione fisica e dell'attività sportiva ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 33 della Costituzione)*

1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica riconosce e tutela l'insegnamento dello sport e dei valori sociali che esso comporta, rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva partecipazione della persona alla cultura e alla vita sportiva del Paese ».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**N. 2538**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GALLONE ED ALTRI

---

Art. 1.

1. All'articolo 32 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

« La Repubblica riconosce, promuove e tutela il diritto allo sport, nella sua accezione educativa e sociale. Essa garantisce le condizioni che agevolano e rendono effettivo l'accesso alla pratica sportiva e il suo esercizio, sia in forma individuale che in forma associata ».

€ 1,00